

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 30

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di PRIMA convocazione

Seduta Pubblica

OGGETTO: . Servizio idrico – Tariffe del servizio acquedotto e tariffe del servizio fognatura. Disposizione di natura regolamentare per consentire l'applicazione di misure di riduzione della pressione tariffaria aventi valore per periodi di tempo definiti, non necessariamente corrispondenti all'esercizio finanziario, in attuazione della Legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, art. 21, comma 2, e nell'eventualità di altre disposizioni normative che lo consentano.

L'anno **duemilaventi** addi **cinque** del mese di **agosto** alle ore **20.43** nella sala Consiliare di Via Capelina 8 (già sede consiliare dell'estinto Comune di Breguzzo) a seguito di regolari avvisi di convocazione, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

Partecipano i signori

FRANCO BAZZOLI, Sindaco,

BONAZZA VALERIO, Vicesindaco

ARMANI RAFFAELE

BAZZOLI IVAN

BIANCHI LUIGI BRUNO

FORESTI PAOLA

GHEZZI PIERO

MOLINARI SUSAN

MONTE MONICA

MUSSI LUCA

MUSSI FRANCESCA (presente dalla trattazione di questo punto)

RUBINELLI WALTER

SALVADORI FRANK

VALENTI BRUNELLA

Non partecipa in quanto assente il Consigliere Massimo Valenti, giustificato.

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Vincenzo Todaro. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco, assumendo la presidenza della seduta già aperta alle ore 20.43 introduce la trattazione sull'oggetto suindicato posto al n. 02 dell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione ordinaria diramato con prot. n. 6890 del 30/7/20, e dell'avviso di riconvocazione in via d'urgenza, per la modificazione dell'orario della seduta, diramato con prot. n. 6916 del 31/7/2020.

Al momento dell'inizio della trattazione di questo punto arriva la Consigliera Francesca Mussi e si aggiunge al numero dei Consiglieri che partecipano alla seduta.

OGGETTO: Servizio idrico – Tariffe del servizio acquedotto e tariffe del servizio fognatura.
Disposizione di natura regolamentare per consentire l'applicazione di misure di riduzione della pressione tariffaria aventi valore per periodi di tempo definiti, non necessariamente corrispondenti all'esercizio finanziario, in attuazione della Legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, art. 21, comma 2, e nell'eventualità di altre disposizioni normative che lo consentano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che il Comune di Sella Giudicarie gestisce il servizio idrico e cioè l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura per l'allontanamento delle acque scaricate ed il loro conferimento ai depuratori;
- i costi del servizio sono coperti essenzialmente con le tariffe definite distintamente per il servizio acquedotto e per il servizio di fognatura;
- le tariffe sono definite dal Comune, secondo criteri stabiliti con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2436 e 2437 del 9 novembre 2007, e in attuazione dell'articolo 9 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36, che dispone che la politica tariffaria dei comuni, conformemente agli indirizzi contenuti nelle leggi provinciali e negli strumenti di programmazione della Provincia, deve ispirarsi all'obiettivo della copertura del costo dei servizi;
- il sistema tariffario del Comune di Sella Giudicarie in ordine a dette tariffe è stato introdotto con deliberazioni del Commissario straordinario n. 43 e 44 del 12 aprile 2016, rispettivamente per le tariffe della acquedotto per le tariffe della fognatura in parte modificato, perchè poi rispetto alle tariffe dell'acquedotto sono state introdotte alcune agevolazioni con la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 28 febbraio 2018;
- peraltro quando le deliberazioni in materia non vadano a disporre su aspetti generali dell'impianto tariffario, di regola la competenza nella determinazione delle tariffe è della Giunta comunale;
- che di ai sensi dell'art. 9 bis della L.P. 15 settembre 1993, n. 36, i provvedimenti in materia tariffaria non possono avvenire in qualsiasi momento, ma soltanto prima dell'approvazione del bilancio, e poi solo ove si abbiano aumenti dei costi da coprire, o particolari situazioni normative sopravvenute;

Evidenziato che

- come è noto quest'anno si è avuta la diffusione del Virus Covid 19, di elevata mortalità, che ha comportato l'introduzione di numerose misure di emergenza sanitaria, un continuo succedersi di provvedimenti che hanno portato alla sospensione di numerosissime attività pubbliche e private, principalmente al fine di attuare il cosiddetto "distanziamento sociale" e cioè misure volte a ridurre quanto più possibile la circolazione di persone e i contatti personali così da ostacolare la propagazione del virus,
- ciò ha avuto ripercussioni enormi su vastissima scala, nelle abitudini della persona, nella sensibile diminuzione delle attività commerciali, produttive e personali, ed anche ora che la situazione sembra avere un minor pericolo tuttavia non si ha una piena ripresa;

Evidenziato

- che sia la normativa statale che quella provinciale hanno introdotto misure di natura tributaria e tariffaria finalizzate ad un alleggerimento complessivo della spesa delle persone nei confronti degli Enti pubblici, considerando anche che la situazione economica critica ha comportato un fortissimo abbassamento di redditi, sia per la diminuzione di attività remunerative, e sia per la perdita di posti di lavoro;
- che la L.P. 13 maggio 2020, n. 3, ha introdotto ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19, e tra queste all'art. 21, comma 2 ha espressamente previsto che limitatamente all'esercizio 2020 al fine di ridurre la pressione tariffaria sulle famiglie e sugli operatori economici fino al 31 dicembre, anche in deroga all'art. 9 bis della L.P. 15 novembre 1993, n. 36, si possono adottare provvedimenti in materia tariffaria correlati ai servizi pubblici locali

successivamente all'approvazione del bilancio, e, ai sensi del comma 4, limitatamente all'esercizio finanziario 2020 e ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio gli enti locali possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione, in luogo delle minori entrate derivanti dall'adozione di tali provvedimenti;

Evidenziato, come ben illustra una comunicazione del Consorzio dei Comuni Trentini del 22 luglio 2020, che la L. 17 luglio 2020 n. 77 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), pubblicata nella Gazz. Uff. 18 luglio 2020, n. 180, S.O, ha aggiunto il comma 3 bis all'art. 106 del D.L. 34/2020 atto a prorogare, tra l'altro, il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione 2020 e della deliberazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del D.lgs. 267/2000 (termine contenuto nell'art. 107, comma 2, del D.L. 18/2020 Cura Italia) al 30 settembre 2020, modifica da ultimo intervenuta che trascina con sè anche il termine di approvazione finale dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria compatibilmente con quanto previsto dall'articolo 9 bis della L.P. 36/1993;

Evidenziato ancora che in considerazione del decreto del Presidente della Regione n. 33 di data 13 luglio 2020 che ha fissato la data delle elezioni per domenica 20 settembre 2020, consegue che, allo stato normativo attuale, il Comune di Sella Giudicarie, che ha già adottato il bilancio per il triennio 2020 – 2022, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 23 dicembre 2019, può deliberare in via ordinaria entro il 6 agosto 2020, e volendolo anche successivamente nell'ambito però dei limiti di atti che si ritengano urgenti (ai sensi dell'art. 46 del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige la L.R. 3 maggio 2018, n. 3);

Evidenziato che in questa prospettiva si intende, entro il 6 agosto 2020, porre in essere l'insieme dei provvedimenti che permettono al Comune di attuare alcune agevolazioni tariffarie e tributarie consentite dalla legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, ed in particolare quelle che devono essere accompagnate dalle variazioni di bilancio necessarie che consentono di destinare avanzo d'amministrazione libero per la copertura di spese correnti per assicurare il pareggio;

Evidenziato che i membri della Giunta comunale intenderebbero introdurre al più presto per almeno parte dell'anno delle riduzioni delle tariffe del Servizio acquedotto e del Servizio fognatura, e nel contesto della corretta successione di provvedimenti necessari, dei quali la deliberazione di variazioni di bilancio che va a colmare la correlativa presumibile diminuzione dell'entrata corrente con avanzo d'amministrazione;

Osservato che il Comune di Sella Giudicarie, forte di un'ottima situazione finanziaria, può con estrema facilità rinunciare ad alcune entrate, senza che di fatto ne risentano in maniera rilevante i programmi amministrativi preesistenti alla situazione di emergenza, sperando che tali risorse, rimanendo nella disponibilità della popolazione, possano essere importanti per affrontare le proprie necessità, per alleviare difficili situazioni finanziarie e perché possano essere utilizzate così da agevolare una ripresa delle attività economiche che nella quasi generalità dei casi hanno subito pregiudizi dalla necessaria applicazione di misure utili ad evitare la propagazione del virus;

Ritenuto peraltro che siffatta possibilità debba essere previamente prevista con una disposizione di natura regolamentare che riconosca alla Giunta comunale, in via straordinaria la facoltà di riduzione delle tariffe per fornire un quadro entro il quale questa possa essere considerata accettabile e corretta;

Rilevato ora che entrambe le tariffe, relative al servizio idrico e cioè la tariffa del Servizio acquedotto e la tariffa del Servizio fognatura si caratterizzano per l'avere due componenti:

- una parte fissa, che per il servizio acquedotto vale a remunerazione dei costi fissi associati al sistema di erogazione dell'acqua, e per il servizio fognatura a remunerazione dei costi fissi associati al sistema di allontanamento dei reflui,
- una parte variabile, che per il servizio acquedotto vale a remunerazione dei costi dipendenti dalla risorsa idrica erogata, e per il servizio fognatura a remunerazione dei costi dipendenti dalla quantità di refluo scaricata; la parte variabile della tariffa di fognatura è commisurata, per le utenze di tipo civile, in base all'acqua consumata secondo quanto rilevato dai contatori, per le utenze produttive, oltre che sulla base dell'acqua consumata, la tariffa è modulata anche sulla base di coefficienti, che agiscono sulla parte fissa e che

tengono conto della quantità di elementi inquinanti specifici contenuti nel refluo conferito in fognatura;

Evidenziato anche che gli utenti del servizio sono tenuti anche a pagare la tariffa di depurazione, che peraltro non è oggetto di definizione da parte del Comune ma è stabilita dalla Provincia Autonoma di Trento a remunerazione del servizio di depurazione dei reflui che viene riscossa dal Comune assieme alle tariffe dell'acquedotto e della fognatura, ma viene poi riversata alla Provincia per il servizio di depurazione che non è attività propria del Comune, e per la quale quindi nulla si dispone con la presente deliberazione;

Evidenziato

- che la riduzione delle tariffe è facilmente applicabile alla quota fissa, in quanto essa è già predeterminata con riferimento all'esercizio finanziario, e può essere applicata una riduzione per una frazione proporzionale ad una parte dell'anno,
- che invece è pressoché impossibile determinare ed applicare una riduzione sulla quota variabile in base ad una misurazione esatta dei consumi dell'acqua nell'intervallo di tempo definito dal momento dell'introduzione della tariffa ridotta al momento della conclusione del periodo di riduzione, perché non si dispone di un sistema di misurazione dei consumi che permetta di rilevare simultaneamente la situazione di tutte le utenze in tale esatto intervallo di tempo: le utenze sono dotate di contatori meccanici, che vengono letti progressivamente da addetti comunali che impiegano più giorni in tempi tecnici, e l'arco temporale di lettura può dilatarsi anche perché è diffusa la difficoltà di accedere a contatori per assenza dei titolari delle utenze, e poi anche l'autolettura non garantirebbe comunque risultati simultanei ed attendibili;

Ritenuto quindi che per forza di cose, non sarebbe possibile introdurre le riduzioni tariffarie della quota variabile delle tariffe (e cioè quelle legate ai consumi reali), se si dovesse ritenere che esse possano operare soltanto se vi sia la simultanea lettura iniziale e finale dei contatori nel periodo di riduzione, e per questo per rendere effettivo comunque il principio, che nella situazione attuale deve ritenersi preminente, la possibilità di ridurre le tariffe, si intende intervenire con una disposizione di natura regolamentare che inquadri la possibilità di adottare criteri di misurazione, non privi di caratteri presuntivi, ma comunque astratti, generali, e caratterizzati da un buon grado di certezza ed equità;

Ritenuto

- che in siffatte condizioni un sistema che si avvalga di elementi presuntivi e non completamente certi sia accettabile,
- che l'accettabilità di sistemi presuntivi è dimostrata dalla stessa disciplina regolamentare sovraordinata contenuta nei criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2437 del 9 novembre 2007, dove al punto 3 recita:

“3. Obbligo di misurazione dei consumi

La puntuale misurazione dei consumi di ciascun utente è condizione necessaria ed obbligatoria per l'applicazione del presente modello tariffario. L'assenza di un misuratore dei consumi è eccezionalmente ammessa solo nei casi in cui sia accertata l'oggettiva inopportunità all'installazione. Per oggettiva inopportunità si intende la presenza di particolari elementi fisici che rendono tecnicamente impossibile o straordinariamente onerosa l'installazione del misuratore. In questi casi i consumi sono imputati forfetariamente sulla base dei consumi medi rilevati dal gestore con riferimento alle specifiche categorie d'uso. “

Rilevato quindi che tale disposizione ammette in circostanze eccezionali sistemi di attribuzione dei consumi di natura presuntiva, in circostanze eccezionali in cui vi sia una oggettiva inopportunità all'installazione di un misuratore dei consumi, intesa come elementi fisici che ne rendono tecnicamente impossibile e straordinariamente onerosa l'installazione di un misuratore;

Evidenziato che analogamente si ritiene, nelle circostanze di specie, che un criterio presuntivo di misurazione dei consumi, ai fini della possibilità di attuare in maniera concreta l'agevolazione economica di persone, famiglie ed attività produttive consentite dall'art. 21 comma 2, della L.P. 13 maggio 2020, n. 3, possa essere ammesso in quanto la possibilità di una misurazione puntuale dei consumi in un intervallo di date potrebbe essere attuato solo con sistemi sofisticati di te lettura, che affranchino dall'impossibilità materiale di una lettura contestuale da parte di addetti dei contatori, sistemi attualmente non disponibili e dei quali sarebbe tecnicamente impossibile un'installazione in tempi brevi ed adeguati allo scopo, sarebbe e comunque straordinariamente onerosa da attuare (costo peraltro che

ricadrebbe sulle tariffe);

Ritenuto quindi di introdurre comunque una disposizione di natura regolamentare che ponga in un quadro definito la possibilità per la Giunta comunale di introdurre riduzioni tariffarie laddove vi siano speciali presupposti che lo consentano, sia quello specificamente considerato sopra, ma anche in vista nuove previsioni con simile portata, che nel prosieguo non si possono escludere, per rinnovi, proroghe od altre situazioni;

Dato atto dei seguenti pareri da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi dell'art. 185 comma 1 e dell'art. 187 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

- Parere favorevole di regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente del segretario comunale;
- Parere favorevole di regolarità contabile del segretario comunale, quale responsabile del servizio finanziario anche in avocazione della funzione in quanto pur avendo delegato le relative funzioni nel caso di specie la compenetrazione degli aspetti amministrativi e contabili è tale per cui è opportuna l'espressione di un parere derivante dal medesimo soggetto che ha istruito la deliberazione che riguardi entrambi gli aspetti, e perché i funzionari delegati di funzioni di responsabile del servizio finanziario sono stati integralmente assorbiti da gravosi impegni funzionali per i molteplici adempimenti di fine consiliatura;

Visto il parere favorevole del revisore pervenuto di data 30 luglio 2020 pervenuto il 31 luglio 2020, n. prot. 6893;

Vista la L.R. 3 maggio 2018, n. 2, ed in particolare gli artt. 49, comma 3, 53, 183, 185, 187;

Sentito l'Assessore competente Luigi Bruno Bianchi, che introduce il presente punto all'ordine del Giorno nell'ambito di un discorso più ampio che va a riguardare sia le esenzioni tariffarie e tributarie previste in trattazione e sia le variazioni di assestamento generale pure previste all'ordine del giorno, variazioni che comportano l'utilizzo d'avanzo d'amministrazione per consentire i provvedimenti tariffari e tributari, a vanno a riguardare anche ulteriori consistenti variazioni di bilancio;

Rilevato che in particolare il Consigliere capogruppo del Gruppo "Orizzonte comune" Raffaele Armani mostra sorpresa per la dimensione delle variazioni, precisando che non avendone rilevato la loro visionabilità nella parte riservata del Sito del Comune che permette la conoscenza telematica degli atti depositati in vista delle sedute, pensava si trattasse di variazioni strettamente collegate alle deliberazioni tariffarie e tributarie trattate nella presente seduta, mostra quindi un certo disappunto, e chiede una dettagliata illustrazione delle variazioni proposte, sulle quali relaziona ampiamente l'Assessore Luigi Bruno Bianchi, comunque anche per gli aspetti collegati appunto all'oggetto della presente deliberazione;

Rilevato che si pone una diversità di vedute da parte della Minoranza "RBBL Civica futura" in quanto al Capogruppo, il Consigliere Ivan Bazzoli, risulta, da contatti con l'assessorato provinciale competente e da contatti con il Dirigente del Servizio competente, che l'esenzione per le tariffe del servizio idrico dovrebbe poter riguardare l'intero anno, mentre il Sindaco evidenzia che a tal proposito ancora nel mese di giugno è stata presentata una richiesta al Servizio Autonomie locali della Provincia Autonoma di Trento per avere un parere per chiarire se mai fosse possibile (cosa che non sembrava) un'esenzione che riguardasse l'anno intero, ma non è mai pervenuta risposta, e quindi si intende procedere secondo la soluzione che appare la più corretta di un esenzione che decorre dalla data nella quale sia deliberata; rilevato anche che il Consigliere Ivan Bazzoli ritiene, in base a notizia a sua conoscenza, che una risposta della Provincia potrebbe ancora pervenire nel senso da Lui ritenuto possibile;

Sentito il Consigliere Raffaele Armani, capogruppo del Gruppo Consiliare "Orizzonte comune", il quale manifesta l'intenzione del suo Gruppo di votare favorevolmente, nonostante le diversità di vedute emerse sull'applicazione dell'esenzione;

Con voti, favorevoli unanimi palesemente espressi per alzata di mano da parte dei quattordici componenti del Consiglio;

DELIBERA

1. Di stabilire che, la Giunta comunale può introdurre riduzioni della pressione tariffaria aventi valore per periodi di tempo definiti, non necessariamente corrispondenti all'esercizio finanziario, in attuazione della L.P. 13 maggio 2020, n. 3, art. 21, comma 2, per le tariffe del

servizio acquedotto e del servizio fognatura, fino ad arrivare all'esenzione:

- - operando sulla parte variabile delle tariffe applicando la riduzione o esenzione su consumi determinati presuntivamente per gli intervalli di tempo per i quali la riduzione o l'esenzione sono stabilite: in particolare i consumi del singolo intervallo di tempo nel quale si applichi la misura, di riduzione o esenzione, possono essere calcolati in via presuntiva attribuendo a ciascun giorno di vigenza della misura un consumo pari al consumo medio quotidiano dato dalla differenza tra le letture dei contatori antecedenti la data di applicazione della riduzione o esenzione e quelle successive alla cessazione di applicazione della misura stessa.

- - operando invece per la parte fissa delle tariffe una riduzione proporzionale al numero dei giorni di riduzione od esenzione rispetto all'ammontare annuale;

2. Di precisare che quanto stabilito con la presente deliberazione ha carattere di disposizione regolamentare;

3. Di dichiarare la presente deliberazione a voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, al fine di consentire una sollecita concatenazione del provvedimento con il quale la Giunta comunale può provvedere alla riduzione della pressione tariffaria nelle materie sopra indicate;

4. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 2/2018;

e alternativamente:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;

- in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

- Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto,

Sottoscritto Digitalmente La Consigliera delegata alla firma Susan Molinari	Sottoscritto Digitalmente Il Sindaco, Franco Bazzoli	Sottoscritto Digitalmente Il segretario comunale, Vincenzo Todaro
--	--	---

- Al presente verbale viene unito il parere di regolarità tecnico amministrativa.

- Ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

- Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi.

Sottoscritto digitalmente

Il segretario comunale, Vincenzo Todaro

- Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa.